

COMUNE DI MALONNO
 Provincia di Brescia

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. FINO AL 31/12/2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO (2024)** addi **VENTISEI (26)** del mese di **NOVEMBRE (11)** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	-	A
10	BIANCHI OTTORINO	P	-
11	GOZZI CATERINA	P	-
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
	TOTALI	12	1

Sono presenti i Prosindaci Ghirardi Enrico e Zenoni Marco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 7 (SETTE)** all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CC N. 35 DEL 26/11/2024

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. FINO AL 31/12/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Malonno detiene partecipazioni nella società Valle Camonica Servizi S.r.l. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto in forza di norma statutaria;
- il Comune di Malonno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27/12/2012 ha affidato *in house providing* alla società Valle Camonica Servizi S.r.l. il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale per il periodo 01/01/2013-31/12/2024 ed ha approvato il contratto di servizio quadro per la gestione del servizio di igiene ambientale;
- per il servizio di igiene ambientale è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Malonno e Valle Camonica Servizi S.r.l., rep. n. 1950 del 19/03/2014, registrato presso l'Agenda delle Entrate, Ufficio Territoriale di Breno in data 20/03/2014 al n. 896, Serie 1T;
- l'articolo 18 del suddetto contratto prevede che "il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione dell'attivitàomissis..... alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dal Comune e comunque fino al subentro del soggetto gestore subentrante";

Considerato che:

- il servizio di igiene urbana è servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 25/05/1993, avente ad oggetto "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane", qualificazione poi confermata dall'art. 3 bis del Decreto Legge 03/08/2011, convertito in Legge 14/09/2011, n. 148;
- tale servizio pubblico economico locale a rete, così come recentemente qualificato anche dal D. Lgs. 201/2022, per sua natura, non può essere interrotto nelle more dello svolgimento della nuova procedura necessaria per il suo affidamento;
- ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la disciplina e gli istituti del nuovo Codice dei contratti pubblici si applicano solo ai procedimenti avviati dall'1/07/2023, mentre a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data si applicano quelli del Codice dei contratti pubblici previgente;
- in ordine alla proroga tecnica, l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 dispone che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.";
- l'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica”, esprime il principio di autodeterminazione nell’organizzazione dei servizi e riconosce in capo all’Ente locale la possibilità di scegliere la modalità di gestione; in particolare l’affidamento a società in house ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. stesso viene riconosciuto, a tutti gli effetti, come una forma legittima, alle condizioni ivi indicate, di procedura per l’individuazione di un nuovo contraente;

- sempre il D. Lgs. 201/2022 dispone che “Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione Europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.”, rinviando e riconoscendo l’applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici;

Premesso, altresì che:

- Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli Ambito Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall’art. 200, comma 7, del D. Lgs. 152/2006;
- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le decisioni sull’organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.” e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti della Lombardia, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all’art. 200 di cui sopra;
- rimane, quindi, in capo al Comune la scelta delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;

Considerato inoltre che:

- il contratto sopra richiamato tra Valle Camonica Servizi S.r.l. e il Comune di Malonno è in scadenza il prossimo 31/12/2024 e, pertanto, è in corso di esecuzione;
- l’art. 17 del D. Lgs. 201/2022 disciplina la procedura di affidamento in house, quale modalità di gestione del servizio in applicazione del principio di autodeterminazione di cui all’art. 14 del Decreto stesso;
- ARERA, con quattro recenti delibere (Delibera 385 del 3/08/2023 - Delibera 386 del 3/08/2023 - Delibera 387 del 3/08/2023 - Delibera 389 del 3/08/2023) ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti, consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi;
- l’Unione Europea, con Direttive recepite dagli Stati membri, ha promosso, con insistenza, attività di integrazione territoriale delle attività nell’ambito del trattamento/smaltimento dei rifiuti, nell’ottica di realizzare una effettiva ed efficace “economia circolare” finalizzata a realizzare vantaggi economici ed obiettivi di sostenibilità ambientale;
- questo Ente, nell’ambito del Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (da ultimo deliberazione di C.C. n. 34 in data odierna) ha espressamente previsto il mantenimento della partecipazione nella società interamente a capitale pubblico Valle Camonica Servizi S.r.l.;

Dato atto che:

- al fine di adeguare il servizio di igiene urbana agli obiettivi europei e nazionali di cui sopra, nonché alle indicazioni puntuali di ARERA, peraltro ancora in corso di consolidamento e di definizione operativa, la società Valle Camonica Servizi S.r.l. ha comunicato con nota di prot. 912 del 29/10/2024, che sta predisponendo l'offerta tecnico economica per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativa all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 201/2022 e dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in conformità alla complessa disciplina regolatoria prevista da ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017 n. 205;
- la procedura per l'individuazione della corretta modalità di gestione del servizio pubblico locale a rete, di cui al D. Lgs. 201/2022, risulta essere articolata e caratterizzata da termini, come quello di stand still, che devono essere rispettati;
- sono in corso di definizione, in parallelo al nuovo schema di contratto di servizio e con le difficoltà conseguenti al quadro normativo di riferimento in evoluzione, le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di individuare la migliore soluzione per l'affidamento del servizio stesso;

Ritenuto, per tutte le motivazioni di cui sopra, necessario autorizzare, fino al 31/12/2025, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla Società in house, interamente posseduta da enti locali e sovracomunali della Valle Camonica oltre che dal Comune di Rogno, nelle more della definizione della proposta tecnico economica del servizio e della definizione della nuova procedura di affidamento;

Visto il D. Lgs. nr. 267/2000, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);

Visto il D. Lgs. nr. 201/2022;

Visto il D. Lgs. nr. 36/2023;

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 1, del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 del 28/03/2013;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con D. C.C. n. 2 del 28/03/2013;

Con voti 8 favorevoli e 4 astenuti (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di autorizzare, fino al 31/12/2025, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla Società in house, Valle Camonica Servizi S.r.l. in scadenza il 31/12/2024 (repertorio n. 1950 del 19/03/2014), nelle more della definizione della proposta tecnico economica e della nuova procedura di affidamento;

2. di dare atto che, durante il periodo di proroga, le condizioni giuridiche ed economiche di svolgimento del servizio di igiene urbana rimangono quelle del contratto di cui al punto precedente, con le sole eventuali modifiche necessarie ed obbligatorie in esecuzione di provvedimenti normativi ed operativi (ARERA) sopravvenuti;

3. di autorizzare la Giunta Comunale, anche eventualmente mediante accordi sovracomunali e/o in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica, a porre in essere le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di predisporre tempestivamente, in conformità al D. Lgs. n. 201/2022, al D. Lgs. n. 36/2023 ed alle disposizioni regolatorie di ARERA, il nuovo schema di contratto di servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia;

con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Gregorini Geom. Michele Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. FINO AL 31/12/2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 26/11/2024



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Gregorini Geom. Michele

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Gregorini", written over the typed name.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Onofrio Caforio Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l. FINO AL 31/12/2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 26/11/2024



IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Caforio Dr. Onofrio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ghirardi Giovanni




IL SEGRETARIO COMUNALE

Onofrio Dott. Caforio


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno -6 DIC 2024 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO -6 DIC 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____
